



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

3 novembre 2005

- 1) **Reclamo calc. CAMARA IBRAHIMA SORY INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29, (avverso la reiezione della richiesta di cessazione del proprio vincolo con il Parma F.C. - Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D del 16.9.2005)

- 2) “ **C.C. S. GREGORIO RESPINTO** (avverso decisioni merito gara San Gregorio /Viagrande del 17.9.2005 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 18 del 6.10.2005)

- 3) “ **A.S.D. MOTTA SAN GIOVANNI** Riuniti i reclami 3) e 4) (avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti in classifica da scontarsi nel campionato 2005/2006 inflitta alla reclamante e la sanzione della squalifica per anni 3 inflitta al calciatore Laganà Alfredo per violazione art. 6, commi 1, 2, 4 e art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione alla gara Motta San Giovanni/Gioia Tauro del 30.4.2005 a seguito di deferimento della Procura Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n.31 del 3.10.2005) **INAMMISSIBILI**, per tardività, ai sensi dell'art. 33, comma 2 C.G.S. in relazione al Com. Uff. n. 208/A del 21.4.2005.

4) Reclamo PROCURATORE FEDERALE

(avverso l'incongruità della sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica nel Campionato 2005/2006 inflitta alle società Gioia Tauro e Motta San Giovanni per violazione art. 2, comma 4 C.G.S. in relazione alla gara Motta San Giovanni/Gioia Tauro del 30.4.2005 a seguito di proprio deferimento - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 31 del 3.10.2005)

5) “ A.S. SANTELIANA

(avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara Santeliana/Spinete del 4.9.2005 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 30 del 6.10.2005)

ACCOLTO, annulla la decisione impugnata, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S., e rinvia gli atti, per il giudizio di merito, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise.

6) “ ASCOLI CALCIO 1898

(avverso la squalifica del campo di giuoco con obbligo a porte chiuse per due giornate effettive di gara e la sanzione dell'ammenda inflitta alla società di €10.000.00 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.133 del 27.10.2005)

RESPINTO